

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08191 del 02/07/2015

Proposta n. 10263 del 30/06/2015

Oggetto:

MAD S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Discarica di Civitavecchia (RM) località Fosso Crepacuore gestore H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) – Modifica non sostanziale per incremento codici CER rifiuti ammissibili in ingresso all'impianto.

Oggetto: MAD S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Discarica di Civitavecchia (RM) località Fosso Crepacuore gestore H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) – Modifica non sostanziale per incremento codici CER rifiuti ammissibili in ingresso all'impianto.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PREMESSO che:

- con Ordinanza n. 17 del 18/12/2007 l’allora Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti ha ordinato alla MAD S.r.l. (di seguito Società) C.F. e P.IVA 01876630607 con sede legale in Via S. Croce in Gerusalemme, 97 – 00185 Roma, di realizzare la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Civitavecchia, loc. Fosso Crepacuore, ed al Comune di Civitavecchia, e per esso la Etruria Servizi S.p.A. la messa in esercizio di tale discarica in ragione di uno specifico accordo tra l’Amministrazione comunale e le Società;
- la medesima Ordinanza impartiva alla Società di presentare l’opportuna documentazione ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005;
- la Società proponente ha presentato apposita istanza al fine del rilascio di A.I.A., in data 18/02/2008 all’allora Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Civitavecchia (RM) loc. Fosso Crepacuore;
- con nota n. 587/RUP del 21/5/2008 è stata data comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;
- con nota prot. 106039/D3/3C/13 del 17/6/2010 è stato reso, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, il provvedimento favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., a favore

della Società;

- con nota prot. 31505 del 29/6/2010, assunta al prot. 112818/D3/C3/13 del 30/6/2010, il Comune di Civitavecchia ha comunicato che, a seguito di accordo tra le parti, la Società avrebbe provveduto alla realizzazione ed alla gestione post-operativa della discarica e la Etruria Servizi S.p.A. alla gestione della stessa;
- con Determinazione C1577 del 08/7/2010 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla Società relativamente all'impianto di discarica denominato "Fosso Crepacuore 3" sita nel Comune di Civitavecchia, loc. Fosso Crepacuore, autorizzando al contempo la Etruria Servizi S.p.A., in forza della convenzione stipulata tra la MAD S.r.l. ed il Comune di Civitavecchia, alla messa in esercizio della stessa;
- con successiva Determinazione B1944 del 14/03/2011 si è preso atto, tra l'altro dell'intervenuta modifica del soggetto gestore della discarica individuato nella H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.), con sede in Civitavecchia, Piazza Guglielmotti n. 7 - C.F./P.IVA 10202781000 in luogo dell'Etruria Servizi S.p.A.;
- con Determinazione G07603 del 19/6/2015 si è proceduto all'adeguamento dei rifiuti in ingresso appartenenti ai codici CER richiamati nell'Allegato Tecnico alla Determinazione C1577 del 08/7/2010, con l'eliminazione dei codici appartenenti alla famiglia 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata ed i capoversi in contrasto con la normativa ed il Piano dei Rifiuti vigente;

PRESO ATTO che la Società ha presentato con nota prot. 20 del 21/02/2014 acquisita al protocollo di questa Regione al n. 115148 del 25/02/2014, istanza di modifica non sostanziale della AIA vigente ai fini dell'incremento dei codici CER dei rifiuti non pericolosi ammissibili in ingresso e appartenenti a famiglie già autorizzate con allegate la relazione tecnica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR 956/2009;

PRESO ATTO che tale variante non sostanziale non è mai stata formalmente approvata dagli uffici della Regione Lazio e che, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, essendo decorso il termine di 60 giorni la modifica si intende approvata, appare comunque opportuno aggiornare l'autorizzazione;

PRESO ATTO che nella Relazione tecnica si assevera che:

- *la modifica proposta non comporta aumento della quantità dei rifiuti smaltibili in discarica; i nuovi codici saranno smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione n. C1577 del 08/7/2010, sia relativamente alle prescrizioni sia in merito alla capacità complessiva di smaltimento;*
- *i codici CER per i quali si richiede l'autorizzazione hanno caratteristiche merceologiche similari a quelli già autorizzati ed, inoltre, il loro smaltimento in*

discarica non comporta né incremento della quantità di rifiuti trattati né nessun tipo di modifica alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

- *la variante in progetto, relativa all'ampliamento dei codici CER smaltibili con quelli indicati costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e di quanto disposto dalle linee guida della DGR 239/2008”;*

ATTESO che con nota prot. 84 del 30/6/2015 la Società ha integrato l'istanza prot. 20 del 21/02/2014 con la richiesta di integrazione dei codici CER in ingresso con il codice 19 05 03 alle medesime condizioni richiamate nella Relazione tecnica asseverata di cui sopra;

PRESO ATTO che i nuovi codici per i quali si chiede l'incremento in ingresso sono:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione</i>
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
190503	compost fuori specifica
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190904	carbone attivo esaurito

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO quindi che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%: in particolare, per

gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;

- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di una parco che il Piano regolatore Generale pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale);

RITENUTO, pertanto, di procedere ad assentire alla richiesta di modifica non sostanziale richiamata

RITENUTO opportuno per maggior chiarezza richiamare integralmente la tabella dei codici CER dei rifiuti in ingresso come modificati con la precedente Determinazione G07063 del 19/6/2015 come di seguito indicato:

Codice	Descrizione
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

DETERMINA

Per quanto in premessa che integralmente si richiama, di approvare la proposta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Determinazione n. C1577 del 08/7/2010 della MAD S.r.l., C.F. e P.IVA 01876630607 con sede legale in Via S. Croce in Gerusalemme, 97 – 00185 Roma per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi localizzato nel Comune di Civitavecchia (RM), loc. Fosso Crepacuore, gestito dalla H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) con sede legale con sede in Civitavecchia, Piazza Guglielmotti n. 7;

di approvare l'incremento dei codici CER dei rifiuti non pericolosi ammissibili in ingresso e appartenenti a famiglie già autorizzate come di seguito indicato:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione</i>
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
190503	compost fuori specifica
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190904	carbone attivo esaurito

di richiamare integralmente la tabella dei codici CER dei rifiuti in ingresso come modificati con la precedente Determinazione G07603 del 19/6/2015 come di seguito indicato:

Codice	Descrizione
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito dalla autorizzazione rilasciata con Determinazione n. C1577 del 08/7/2010 e s.m.i di cui il presente provvedimento ne rappresenta l'adeguamento, così come modificata dalla determinazione G07603 del 19/6/2015. Pertanto, la Mad Spa e la H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) dovranno avere cura di conservarlo e presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente agli stessi provvedimenti richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla MAD S.r.l. e alla H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti